

# Comune di Barano d'Ischia

## REGOLAMENTO

per la disciplina del funzionamento del Consiglio comunale

(approvato con delibere consiliari n. 47 del 29.11.96 e n. 104 del 27.11.99)

### TITOLO I

#### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DISPOSIZIONI PRELIMINARI

##### ART. 1

I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

##### ART. 2

#### PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO – CONVALIDA

La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione vi provvede in sostitutiva il Prefetto.

Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, procede all'esame delle condizioni degli eletti ai fini della convalida.

L'adunanza è convocata e presieduta dal Sindaco.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; nella medesima seduta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e a progetti da realizzare nel corso del mandato.

### TITOLO II

#### GRUPPI CONSILIARI

##### ART. 3

#### COMPOSIZIONE

I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri.

Nel caso in cui un partito politico sia rappresentato in Consiglio da un solo Consigliere il gruppo si identifica nello stesso.

Il Consigliere che intende appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco.

I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capo gruppo; in mancanza, sarà considerato tale il Consigliere anziano del gruppo.

I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di appartenenza al gruppo entro i 5 giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.

#### ART. 4 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Sindaco ogniqualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più capi gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

#### TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

#### ART. 5 COSTITUZIONE

All'inizio di ogni ciclo amministrativo, il Consiglio Comunale, subito dopo l'insediamento stabilisce il numero delle commissioni consiliari permanenti, ciascuna composta da consiglieri, eletti dal Consiglio Comunale, su designazione dei gruppi, garantendo la presenza di un Consigliere per ogni gruppo di minoranza e di altrettanti consiglieri appartenenti al gruppo di maggioranza; la Commissione sarà presieduta dal Sindaco o altro Consigliere comunale o suo delegato con diritto di voto.

E' ammessa la possibilità per ciascun Consigliere di far parte contemporaneamente di più commissioni.

Ciascuna Commissione è assistita da un Segretario, scelto tra i componenti della stessa.

Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta, approvato e sottoscritto dai componenti, che trasmette in copia al Sindaco.

Per il normale funzionamento delle commissioni viene messa a disposizione delle stesse una sala per le riunioni.

Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Le Commissioni hanno, inoltre, il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare sui problemi della vita amministrativa di seguito elencate:

- 1) AFFARI ISTITUZIONALI – POLITICHE ECONOMICHE
  - Adozione ed attuazione dello Statuto e dei Regolamenti
  - Finanze
  - Programmazione
  - Attività produttive e problemi occupazionali
  - Personale
- 2) TERRITORIO
  - Lavori pubblici
  - Urbanistica
  - Mobilità e traffico
- 3) SERVIZI CIVILI – REGOLAMENTI – SERVIZI COMUNALI E PERSONALE
  - Igiene e Sanità
  - Pubblica Istruzione
  - Cultura
  - Sport e Assistenza
  - Progetti socialmente utili

## ART. 6 INSEDIAMENTO

La data per l'insediamento delle Commissioni consiliari deve tenersi entro 15 giorni dalla data della loro costituzione.

Tale seduta è convocata e presieduta dal sindaco o da un suo delegato.

## ART. 7 CONVOCAZIONE

La convocazione delle commissioni consiliari è fatta dal Presidente anche su richiesta a questi avanzata da almeno 1/3 dei membri della commissione.

Dell'adunanza è dato avviso per iscritto almeno 3 giorni prima, salvo deroga per i casi di urgenza, allegando l'ordine del giorno.

E' in facoltà delle commissioni permanenti di predisporre un calendario delle proprie sedute: nessun avviso deve essere fatto ai consiglieri delle sedute secondo calendario, tranne comunicazione della disdetta o del rinvio di una determinata adunanza. Tale comunicazione va fatta almeno 24 ore prima.

Il Sindaco può provvedere per taluni problemi interessanti più commissioni a farne convocazione congiunta: in tale caso la seduta è presieduta dal Presidente di una di esse, il cui nominativo viene sorteggiato.

## ART. 8 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Commissario che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione, di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo, anche nella espressione del voto.

Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengono adottate dalla maggioranza dei voti dei commissari presenti.

Ogni consigliere può partecipare a sedute di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, ma, al di fuori dell'ipotesi di sostituzione di cui al comma 2, senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero necessario per la validità della seduta.

## ART. 9 ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

Il Sindaco assegna alle singole commissioni, seguendo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimenti o degli argomenti su cui ritiene debba acquisire la determinazione-parere della commissione, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

Ciascuna commissione, prima di procedere all'esame delle questioni proposte ad essa attribuite, può far richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra commissione.

Le commissioni hanno inoltre la facoltà di chiedere agli uffici, alle aziende del Comune o enti da questo dipendenti, informazioni, notizie e documenti, nonché di convocare un loro rappresentante nella seduta.

Le commissioni devono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse deferite nel termine alle stesse assegnate dal Sindaco e componenti non oltre 15 giorni.

Trascorso il termine senza che la commissione si sia pronunciata, l'argomento può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale per la trattazione: nel provvedimento adottato il Consiglio fa constatare la non avvenuta pronunzia della commissione competente.

#### ART. 10 NOMINA DEI RELATORI

La commissione, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida o al Presidente o ad altro componente, il compito di riferire per iscritto e verbalmente al Consiglio comunale.

E' sempre in facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore.

#### ART. 11 COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio può procedere alla istituzione di commissioni speciali o di indagini conoscitive, determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti.

L'insediamento ed il funzionamento sono disciplinate dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.

### TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

#### ART. 12 SEDE E RIUNIONI

Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.

Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale; per comprovate esigenze può riunirsi in altro luogo per determinazione del Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.

In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica.

L'adunanza in altro luogo del Consiglio comunale può essere richiesta anche dai Consiglieri comunali.

Le adunanze del Consiglio comunale sono comunicate alla cittadinanza con manifesti murali.

#### ART. 13 LE SESSIONI

Il Consiglio viene di norma convocato in sessioni ordinarie e straordinarie.

Può essere convocato anche d'urgenza quando ne ricorrono le esigenze.

Sono sedute straordinarie quelle nelle quali deve procedersi alla formazione degli organi di gestione dell'Ente (Sindaco e Giunta), nonché alla verifica di eleggibilità e di compatibilità dei Consiglieri.

#### ART. 14 CONVOCAZIONI

La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avviso scritto, da notificarsi secondo le forme del Codice di procedura civile a mezzo del messo comunale:

L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale va notificato nei termini previsti dallo Statuto.

Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio, deve, sotto la responsabilità del Segretario generale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno un giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

Il Sindaco dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione ed i capi all'o.d.g..

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella Segreteria del Comune, unitamente ai documenti e pareri necessari, perché possano essere esaminati.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Il Consiglio comunale non può deliberare se non intervengono almeno sei dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente; alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno cinque membri. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella seduta precedente e per i quali non si era potuta avere alcuna deliberazione a causa della mancanza del numero legale.

Quando per deliberare la legge richiede un particolare quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

Concorrono a formare il numero legale i consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare. Non si contano invece i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione o quelli che debbono astenersi e allontanarsi dall'aula nel caso di discussioni sulle deliberazioni di cui all'art. 16.

Nel caso in cui l'avviso contenga contestualmente la data della prima convocazione e della seconda convocazione, l'esame dei punti posti all'ordine del giorno, non esaminati alla prima seduta, può essere rinviato alla data della seconda convocazione; in tal caso il Sindaco dovrà reiterare l'avviso di convocazione per i consiglieri assenti o allontanatisi dalla seduta e la seconda seduta è da intendersi di prima convocazione per gli argomenti rinviati.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazioni se non 24 ore dopo averne dato avviso di tutti i Consiglieri.

#### ART. 15

#### RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

La richiesta di convocazione del Consiglio comunale va effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dallo Statuto.

#### ART. 16

#### OBBLIGO DI ASTENSIONE

I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso il Comune; come pure quando si tratti di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale o a chi, in sua vece, assiste all'adunanza.

L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

#### ART. 17

##### PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

#### ART. 18

##### MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di giorni 10 e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi della legge vigente.

#### ART. 19

##### SEDUTE DEL CONSIGLIO – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Il Sindaco, in apertura di seduta, informa il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario, o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.

#### ART. 20

##### INSEDIAMENTO – PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta al Vice Sindaco e, ove anche questi si assenti o sia impedito, all'assessore più anziano d'età.

Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

#### ART. 21

##### PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALLE SEDUTE

Ad adempiere alle funzioni di Segretario del Consiglio è di norma chiamato il Segretario del Comune.

Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale seppure senza specificarne i motivi. In tal caso il Segretario comunale deve allontanarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'allontanamento del Segretario comunale dall'adunanza è obbligatorio, quando egli venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità, secondo la previsione dell'art. 16.

Compito del Segretario comunale che assiste alle sedute o di chi altro lo sostituisca nella funzione, è quello di redigere i processi verbali delle deliberazioni: tali processi verbali devono indicare i punti principali della discussione e il numero e la natura dei voti espressi.

#### ART. 22 APERTURA DELL'ADUNANZA O SCIOGLIMENTO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione il Sindaco invita il Segretario a fare appello nominale dei consiglieri presenti.

La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei consiglieri.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con indicazione dei nomi degli intervenuti.

Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale, la seduta è sciolta.

#### ART. 23 DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

Accertata la legalità dell'adunanza, 3 scrutatori, scelti tra i Consiglieri, vengono designati dal Consiglio, su proposta del sindaco, con il compito di assistere quest'ultimo nell'accertamento dei risultati delle votazioni.

La minoranza, ove è presente, ha diritto di essere rappresentata tra gli scrutatori.

#### ART. 24 ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

Esaurite le formalità preliminari, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione se questa non sia compresa nell'ordine del giorno della convocazione.

Su tali comunicazioni ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscriverne all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Il Consiglio può discutere, altresì, al di fuori dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno, anche di eventi straordinari di rilevanza legale o nazionale, allo scopo di esprimere i sentimenti e gli orientamenti in proposito della comunità.

#### ART. 25 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

La trattazione degli argomenti, posti all'ordine del giorno, avviene nell'ordine di iscrizione.

Tuttavia, su proposta motivata del sindaco o di ciascun consigliere, il Consiglio, in qualsiasi momento dell'adunanza può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione. La trattazione degli argomenti in seduta pubblica precede, in ogni caso, quelli da trattarsi in seduta segreta.

ART. 26  
RELAZIONE INTRODUTTIVA

La discussione, su ciascun argomento, è aperta con una relazione del Sindaco o degli assessori al ramo e dei relatori designati dalle commissioni. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sulle materie di deliberazione che esigono indagini o esami speciali.

Se la proposta è avanzata da un Consigliere, è lo stesso che provvede a illustrarla. Può prescindere dalla relazione orale, quando questa fosse stata per iscritto trasmessa ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

ART. 27  
FORMULAZIONE E PUNTUALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE  
DA PARTE DEI CONSIGLIERI

Su ciascun argomento, qualsiasi consigliere ha diritto di fare proposte per approvare o respingere o rinviare.

Quando sull'argomento non sia stato prospettato alcun preciso provvedimento, è assunta come base tra le proposte di deliberazione avanzate dai Consiglieri.

Le proposte di cui al comma precedente sono effettuate normalmente per iscritto mediante ordini del giorno ed emendamenti, nonché mozioni o schemi di deliberazioni.

ART. 28  
SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI

Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, oratori appartenenti a gruppi diversi.

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Sindaco.

Il Consigliere ha diritto di esprimere il suo pensiero sugli argomenti in discussione e ha diritto, altresì, che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

A nessuno è permesso interrompere chi parli, tranne al Sindaco per un richiamo al Regolamento.

A ciascun Consigliere è consentito nella discussione su ciascun argomento di prendere la parola per non più di due volte, salvo che per le questioni pregiudiziali e per la eventuale discussione particolareggiata di cui all'articolo precedente o per dichiarazione di voto. In ogni caso può sempre essere consentito al consigliere di intervenire ulteriormente, ove il Sindaco, tenute presenti le circostanze di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.

ART. 29  
DURATA DEGLI INTERVENTI

Il consigliere, ottenuta la parola di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto. La durata degli interventi non può eccedere:

- a) i 15 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti gli atti fondamentali di competenza del Consiglio;
- b) i 10 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte, comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
- c) i 10 minuti per l'eventuale secondo intervento di cui all'articolo precedente;
- d) i 5 minuti per gli interventi su fatti personali, il richiamo al regolamento all'ordine del giorno e per dichiarazione di voto.

Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può toglier-

gli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

Il Sindaco richiama il consigliere che si discosti dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può a suo indiscutibile giudizio, togliergli la parola se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento. Qualora il consigliere dia lettura di un intervento scritto, l'intervento stesso non può eccedere la durata di 15 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione al verbale.

#### ART. 30 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Quando sugli argomenti nessun altro consigliere chiede di parlare, il sindaco dichiara chiusa la discussione.

Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta secondo come previsto dal successivo art. 31.

#### ART. 31 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata.

La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione generale sugli argomenti; questa prosegue solo se il Consiglio respinga a maggioranza le questioni pregiudiziali e sospensive.

Dopo il proponente sulle questioni di cui innanzi può parlare solo un consigliere per gruppo.

In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della sospensione.

Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere ciascuno i 5 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

I richiami al regolamento all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e la questione procedurale hanno la precedenza sulle questioni principali. In tale caso possono parlare dopo il proponente un consigliere contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

Ove il Consiglio venga dal sindaco chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

#### ART. 32 SANZIONI DISCIPLINARI

Se un consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre a suo insindacabile giudizio la revoca del richiamo.

Dopo un ulteriore formale richiamo avuto nel corso della medesima seduta il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona

l'aula il Sindaco sospende la seduta.

Indifferentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula, e quindi dai lavori, di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

#### ART. 33 TUMULTO IN AULA

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il sindaco sospende la discussione o, se lo ritenga opportuno, scioglie la seduta.

In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta. Ai consiglieri assenti sarà data comunicazione scritta della nuova adunanza.

#### ART. 34 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, occupa i settori destinati allo scopo. Esso deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse, dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

Il sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

#### ART. 35 FORMA DI VOTAZIONE

L'espressione del voto è di norma palese. Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto; parimenti lo scrutinio segreto si effettua ogniqualvolta la legge espressamente lo prescrive, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei consiglieri.

Le votazioni palesi si effettuano di norma per alzata di mano o per alzata e seduta, procedendosi alla controprova, quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando la controprova sia richiesta.

Lo scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.

Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto e coloro che non possono votare perché interessati alla deliberazione, non sono computati tra i votanti. Le schede bianche e quelle nulle si computano al fine di determinare la maggioranza dei votanti.

Nel caso in cui i partecipanti alla votazione siano in numero dispari, la maggioranza è costituita dal numero di voti che, raddoppiato, dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo diversa disposizione di legge.

In caso di parità dei voti la votazione si intende nulla e la stessa è ripetuta nella seduta medesima o in altra seduta a seconda dell'urgenza e della necessità di provvedere. terminate le votazioni il Sindaco con gli scrutinatori ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 36  
IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il sindaco, su designazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 37  
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori.

Aprire e chiudere le sedute, concedere la facoltà di parlare, precisare i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indicare le votazioni e ne proclama i risultati, mantenere l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.

Per quanto non previsto decide il Sindaco, salvo appello al Consiglio in caso di contestazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio o dei diritti dei singoli consiglieri.

ART. 38  
FATTO PERSONALE

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

Il consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o, però, l'interessato insista sulla questione posta decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha la facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 39  
UDIENZE CONOSCITIVE

Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

Nelle sedute dedicate a tale udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune, e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e, comunque, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal sindaco ad uno dei consiglieri presenti.

ART. 40  
DICHIARAZIONE DI VOTO

A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione di voto.

ART. 41  
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo consigliere.

ART. 42  
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

I consiglieri comunali, per acquisire notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune.

Essi, inoltre, hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti delle istituzioni e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi. Essi hanno, tuttavia, l'obbligo del segreto d'ufficio relativamente agli atti coperti dal segreto istruttorio.

ART. 43  
DECADENZA DALLA CARICA DEI CONSIGLIERI

La qualità di consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti di incompatibilità e incapacità contemplati dalla legge.

Le dimissioni presentate dal consigliere comunale nelle mani del sindaco o del Segretario comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Il Consiglio comunale dichiara la decadenza dei Consiglieri che non intervengano a tre sedute ordinarie consecutive e che, sebbene invitati dal Segretario comunale, non abbiano fatto valere le cause giustificative.

ART. 44  
ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne copia previo pagamento dei soli costi e secondo le modalità stabilite con ordinanza sindacale.

ART. 45  
DISPOSIZIONI FINALI  
ENTRATA IN VIGORE  
PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato in attuazione dello Statuto comunale, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.

Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.

Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

Entro un mese dalla relativa entrata in vigore, si procede alla istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.

Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di esso è data notizia alla comunità amministrata mediante pubblici manifesti.

Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.